

# Sommario 5/2024



## In questo numero

3



## Direzione aziendale

- Poteri di rappresentanza dell'amministratore di società

4

- Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi

7



## Tecnologia e risparmio

- Strumenti Google per utilizzi aziendali

9



## Banche

- Anticipazione su titoli [🔗](#)

11

- [Cassetta di sicurezza intestata all'azienda](#) [🔗](#)

14



## Fisco e amministrazione

- Estensione del regime di autotutela [🔗](#)

16

- Ravvedimento speciale prorogato al 31.05.2024

18

- Adesione al concordato preventivo biennale

20

- Copertura perdite e utilizzo riserve

22

- Sfratto per morosità nel contratto d'affitto d'azienda [🔗](#)

24

- Limiti alla compensazione orizzontale in presenza di crediti erariali scaduti

26

- Semplificazioni per avvio di attività artigiane

28

- [Accertamento fiscale nell'impresa familiare](#)

30



## Estero

- Fattura errata emessa con Iva italiana da fornitore extra Ue

32

- Retribuzioni convenzionali 2024 per lavoratori all'estero

35



## Gestione del personale

- Aspetti di attenzione del lavoro femminile

37

- Buone prassi in materia di colloquio di lavoro

39



## Commerciale e vendite

- Innovazione sottrattiva nel marketing: quando il meno rende di più

43

- Uso di emoji nelle attività di marketing

45

- Garantire la sicurezza della campagna di influencer marketing

47



## Contributi e agevolazioni

- Bonus colonnine di ricarica per imprese

51

- Credito d'imposta imprese turistiche e tour operator

53



## Sicurezza e ambiente

- Gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

55



## Notizie in breve

57



# CASSETTA DI SICUREZZA INTESTATA ALL'AZIENDA

Il servizio bancario delle cassette di sicurezza, frequente anche in ambito aziendale, si concretizza mediante la messa a disposizione del cliente di una cassetta di regola contenuta nei locali della banca, in maniera tale da tutelarne l'integrità. Il servizio è fruito dal cliente contro il pagamento di un canone prestabilito.

L'accesso alla cassetta richiede l'uso di 2 chiavi: una dei locali, in possesso della banca, l'altra della cassetta, in possesso del cliente; oggi sono diffuse anche modalità biometriche. All'atto di stipula del contratto viene consegnato un documento identificativo (tesserino di legittimazione) da esibire all'atto di ogni richiesta di accesso, sul quale si annotano la data e l'ora delle operazioni. Nel caso di persone giuridiche, è necessario indicare quali soggetti sono investiti del potere di accesso alle cassette di sicurezza.

## INTESTAZIONE A SOCIETÀ



- La cassetta di sicurezza bancaria può essere intestata a una persona giuridica come una società o un'associazione tramite il suo legale rappresentante. Non è necessario che il titolare sia una persona fisica. In alcuni casi, può essere addirittura preferibile intestare la cassetta di sicurezza a una persona giuridica, ad esempio per i seguenti scopi:
  - gestione dei beni aziendali: separare i beni personali da quelli aziendali può facilitare la contabilità e la gestione amministrativa;
  - continuità aziendale: in caso di cambio del legale rappresentante, la cassetta di sicurezza intestata alla persona giuridica rimane accessibile all'azienda, evitando le complesse formalità previste in caso di successione;
  - tutela patrimoniale: la titolarità di una persona giuridica può rendere più difficoltoso l'accesso non autorizzato alla cassetta di sicurezza.

## CASI D'USO COMUNI



- In molti casi, le persone giuridiche scelgono di intestare cassette di sicurezza a proprio nome per depositare beni come i seguenti:
  - documenti aziendali importanti;
  - titoli azionari;
  - oggetti di valore.

## REQUISITI SPECIFICI



Alcune banche potrebbero stabilire requisiti specifici per l'intestazione di cassette di sicurezza a persone giuridiche, come ad esempio la richiesta di un deposito cauzionale o di un'apposita delibera del consiglio di amministrazione. È quindi consigliabile contattare la banca per avere informazioni precise sulle procedure e sui documenti necessari.



- In genere, per intestare una cassetta di sicurezza a una persona giuridica sono necessari i passaggi seguenti:
  - fornire alla banca la documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della persona giuridica, come ad esempio la visura camerale;
  - indicare il legale rappresentante che avrà la facoltà di accedere alla cassetta di sicurezza;
  - firma del contratto di deposito da parte del legale rappresentante.

## CASSETTA COINTESTATA



La cassetta di sicurezza può essere cointestata a più persone giuridiche o a persone fisiche e giuridiche. In caso di cointestazione, è necessario specificare le modalità di accesso e di utilizzo della cassetta.

## ASPETTI FISCALI

Dal punto di vista dei costi, in genere il canone annuale per la cassetta di sicurezza può essere più elevato per le

persone giuridiche; anche la procedura per l'intestazione a persona giuridica è più complessa rispetto a quella per le persone fisiche.

<b>Imposte sui redditi</b>	I beni depositati nella cassetta di sicurezza non concorrono alla formazione del reddito imponibile della persona giuridica. Eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di beni depositati nella cassetta di sicurezza sono tassate come redditi diversi (se non rientrano in altre categorie, come i redditi d'impresa).
<b>Imposta di bollo</b>	La cassetta di sicurezza è soggetta all'imposta di bollo annuale, il cui importo varia a seconda del valore della cassetta. L'imposta di bollo è dovuta dalla persona giuridica intestataria della cassetta di sicurezza.
<b>Antiriciclaggio</b>	Il possesso di una cassetta di sicurezza non deve essere specificato nella dichiarazione dei redditi: non esiste alcun obbligo di dichiarare il contenuto della cassetta di sicurezza, né il suo valore stimato, se non nel caso di cassette detenute all'estero; tuttavia, è importante conservare la documentazione relativa alla cassetta di sicurezza, come il contratto, il tesserino di legittimazione e le ricevute dei pagamenti del canone annuale.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, le banche sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei possessori e il numero di accessi annuo. Il valore del contenuto può essere stimato in base alla polizza assicurativa che accompagna la stipula del contratto di cassetta di sicurezza; qualora l'assicurazione venga estesa, anche tale dato è trasmesso dalla banca all'Agenzia delle Entrate.

## RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

La banca si obbliga a concedere l'uso della cassetta, assicurando la continua sorveglianza e consentendo l'accesso negli orari di apertura dell'istituto di credito stesso. L'obbligo della banca ha quindi per oggetto esclusivamente la cassetta e non quanto in essa contenuto; la banca risponde del danneggiamento o della

sottrazione dei valori conservati nella cassetta soltanto se ciò dipende dall'inadempimento o del non corretto adempimento dell'obbligazione di custodia.

Alla luce della natura del contratto, si richiede la massima professionalità e diligenza in tutte le obbligazioni assunte dalla banca nel servizio delle cassette di sicurezza, quali: obbligo di concedere l'uso di locale idoneo, obbligo di custodire i locali, obbligo di tutelare l'integrità della cassetta. Proprio in virtù della particolare condotta richiesta, è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette (Cass. n. 3389/2003) e in genere a garantire l'integrità della cassetta, sia da furti che da eventi naturali.

<b>Prova del danno</b>	In mancanza di prova diretta dell'esistenza e del valore degli oggetti contenuti nelle cassette, la somma dovuta dalla banca a titolo di risarcimento può essere determinata anche sulla scorta di prova testimoniale, alle denunce sporte agli organi di polizia, al giuramento estimatorio deferito dal collegio con il limite di efficacia desunto dalla consulenza tecnica d'ufficio, alle dichiarazioni di stima del perito che abbia confermato, al giuramento suppletorio deferito dal collegio agli attori sulla circostanza relativa alla presenza in cassetta degli oggetti.
------------------------	--



## Esempio - Contratto di cassetta di sicurezza

### PARTI DEL CONTRATTO

**Banca ALFA**

Gruppo Bancario Banca ALFA BETA  
Via ..... n. .... - 20100 Milano  
Tel.: 02/123456 - Fax: 02/6543210  
E-mail : info@banca-alfa.it  
Sito internet : www.bancalfa.it  
n° 1234/40 di iscr. Albo banche presso la Banca D'Italia  
Codice ABI: 1234

**Cliente impresa GAMMA ... ..**

Denominazione/ragione sociale  
Forma giuridica (tipologia d'impresa o società)  
Partita IVA/codice fiscale  
numero di iscrizione Reg. Imp.  
Indirizzo (sede operativa/amministrativa)  
Indirizzo (sede legale/amministrativa)

... omissis...

# ACCERTAMENTO FISCALE NELL'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è giuridicamente un'impresa individuale. Ciò significa che il titolare è l'unico soggetto responsabile degli adempimenti fiscali e l'unico a cui possono essere imputate le imposte. I familiari collaboratori, pur avendo diritto a una quota degli utili, non sono titolari di alcun diritto né obbligo nei confronti dell'Erario. L'accertamento fiscale ha come oggetto il reddito dell'impresa, non quello dei singoli componenti. Pertanto, anche se il maggior reddito deriva da un'attività svolta da un familiare collaboratore, non può essere addebitato a quest'ultimo in modo diretto. In concreto, nel caso di accertamento di un maggior reddito, l'Agenzia delle Entrate notifica l'accertamento al solo titolare dell'impresa familiare. Quest'ultimo potrà poi decidere di impugnare l'atto o di accettare il maggior reddito e pagare le relative imposte. Tuttavia, ciò non significa che i familiari collaboratori sono esclusi da ogni responsabilità in caso di accertamento: ad esempio, se il maggior reddito deriva da frodi o evasioni fiscali commesse dal familiare collaboratore, quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere anche penalmente del proprio operato.

## POTERI E DOVERI DEI FAMILIARI



- I familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°) che prestano in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa familiare godono dei seguenti diritti e poteri:
  - diritto di mantenimento;
  - diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare;
  - diritto agli incrementi di valore dell'azienda, compreso l'avviamento;
  - potere di autorizzare il trasferimento del diritto di partecipazione;
  - potere di concorrere alle decisioni;
  - diritto di prelazione in caso di trasferimento.

## IMPUTAZIONE DEL REDDITO TRA FAMILIARI



Dal punto di vista fiscale la norma di riferimento è l'art. 5, cc. 4 e 5 Tuir. Anche se l'impresa familiare è gestita con la collaborazione dei familiari, trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza dell'impresa individuale, in virtù del quale il reddito prodotto, nel limite massimo del 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, è imputato a ciascun familiare partecipante, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.



A questi fini, il titolare dell'impresa familiare è tenuto ad attestare nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla dichiarazione stessa è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente. I collaboratori familiari non sono titolari di alcun diritto di proprietà o comproprietà sull'impresa stessa.

## MAGGIORE REDDITO ACCERTATO



Nell'impresa familiare, il reddito deve essere accertato solo nei confronti del titolare, che è l'unico obbligato a tenere le scritture contabili, mentre nelle imprese individuali e nelle società l'attenzione si sposta rispettivamente sull'imprenditore e sui soci. La posizione degli altri familiari collaboratori che hanno diritto alla partecipazione agli utili assume rilevanza nei soli rapporti interni e non ai fini dell'accertamento.



In caso di accertamento, il titolare dell'impresa familiare non può avvalersi della scusante di avere agito in buona fede sulla base delle indicazioni fornite dai propri familiari collaboratori. Infatti, è onere esclusivo del titolare dell'impresa verificare la correttezza dei dati contabili e delle dichiarazioni fiscali presentate.

## RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI

Pur non essendo direttamente responsabili ai fini fiscali, l'operato dei collaboratori nell'impresa familiare può assumere rilevanza in caso di accertamento di un maggior reddito derivante da frodi o evasioni fiscali commesse dai collaboratori stessi in diversi modi, ad esempio attraverso registrazione di fatture false o gonfiate, emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione di beni o entrate dell'impresa (ad esempio, sottraendo denaro contante dalla cassa o falsificando i registri contabili o semplicemente omettendo di registrare alcune operazioni nei libri contabili). In particolare, i reati che potrebbero essere contestati al collaboratore includono i seguenti:

- **emissione di fatture false**: il reato è punito con la reclusione da 4 a 8 anni e con l'ammenda da € 7.500 a € 250.000;
- **appropriazione indebita**: il reato è punito con la reclusione da 1 a 8 anni.

**Utilizzo di beni aziendali per scopi privati** - Dal punto di vista fiscale, l'utilizzo di beni aziendali per scopi privati può essere considerato come un vantaggio in natura per il collaboratore familiare, il quale potrebbe essere soggetto a tassazione su tale vantaggio come reddito di lavoro.

Inoltre, l'azienda potrebbe trovarsi ad affrontare questioni relative alla deducibilità dei costi e all'Iva, poiché l'utilizzo personale dei beni aziendali potrebbe non essere riconosciuto come una spesa aziendale legittima.

## CONSEGUENZE PER I COLLABORATORI

La semplice collaborazione nell'impresa familiare non comporta automaticamente la responsabilità penale o civile del collaboratore per le frodi o evasioni fiscali commesse dal titolare. La responsabilità sussisterà solo se il collaboratore ha agito con dolo, ossia con la consapevolezza e la volontà di partecipare alle condotte illecite. Se l'Agenzia delle Entrate accerta che un maggior reddito nell'impresa familiare deriva da frodi o evasioni fiscali commesse da un familiare collaboratore, quest'ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.

Oltre alle sanzioni penali, il collaboratore potrebbe anche essere chiamato a risarcire il danno erariale, ovvero l'ammontare delle imposte non pagate all'Erario a causa delle sue frodi o evasioni.

## MAGGIOR REDDITO DA ACCERTAMENTO

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori (che non sono contitolari dell'impresa familiare) costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa (Cass., sent. n. 33149/2023).

Le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare vanno, dunque, qualificate come redditi di "puro lavoro", non assimilabili a quello di impresa, in quanto i collaboratori non sono contitolari dell'impresa che ha natura individuale, tanto che non è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare (*ex multis*, Cassazione, SS.UU., sent. n. 23676/2014).

A tale proposito si ritiene ininfluenza la collocazione della disposizione sul trattamento dei redditi prodotti dalle imprese familiari nell'ambito dell'art. 5 Tuir, perché quello del collaboratore non è un reddito prodotto in forma associata. Occorre dare rilievo, poi, anche al dato letterale della citata disposizione, che fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sicché sembrerebbe escluso che siano riconducibili nel perimetro normativo anche i redditi emersi a seguito di accertamento condotto nei confronti dell'imprenditore (Cassazione, sent. nn. 30842/2017 e n. 2472/2017).